



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ordinanza n. **0066**

Ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e regolare il subentro della Amministrazioni competenti in via ordinaria nelle iniziative finalizzate alla chiusura delle gestioni commissariali di cui agli articoli 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, ed 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, e successive modifiche ed integrazioni.

## **IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**VISTO** l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

**VISTO** l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

**VISTO** il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

**VISTO** in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto-legge convertito n. 59/2012, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3275 del 28 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3303 del 18 luglio 2003, e successive modifiche ed integrazioni;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3487 del 29 dicembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3557 del 22 dicembre 2006, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI** gli articoli 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, ed 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, con i quali l'ing. Gerardo Baione è stato nominato Commissario delegato per consentire la definitiva chiusura delle situazioni di criticità di cui alle sopra citate ordinanze di protezione civile;

**RAVVISATA** la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle iniziative finalizzate al definitivo superamento delle situazioni di criticità in rassegna;

**CONSIDERATA**, altresì, l'esigenza di garantire il corretto trasferimento alle Amministrazioni ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature acquisiti per l'attuazione delle finalità connesse al superamento dei contesti di criticità in rassegna, unitamente alla relativa documentazione;

**RITENUTO**, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

**VISTE** le note del Commissario delegato *pro-tempore* del 23 gennaio, 2 aprile e 4 maggio 2012;

**DI CONCERTO** con il Ministero dell'economia e delle finanze;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DISPONE

### ART. 1

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al completamento delle iniziative correlate ai lavori di ammodernamento dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" avviati ai sensi dell'articolo 6, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3143 di cui al sopra citato articolo 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, pari ad euro 459.160,13, nonché con le residue disponibilità di cui al successivo comma 3, le quali sono riversate al Fondo per la protezione civile.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 le disponibilità finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale n. 3026 di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3916/2010 e successive modifiche ed integrazioni, pari ad euro 2.089.948,98, sono riversate al Fondo per la protezione civile.
4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 le risorse giacenti sulle contabilità speciali ivi indicate sono versate nel conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva riassegnazione al Fondo per la protezione civile. E' conseguentemente disposta la chiusura della predetta contabilità speciale.
5. L'Ing. Gerardo Balone, Commissario delegato *pro-tempore* ai sensi dell'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, provvede, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, a compiere le eventuali residue attività solutorie della gestione commissariale a trasferire al Dipartimento della protezione civile tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente agli interventi realizzati e da completare, ed a versare le risorse di cui al comma 2 nel conto corrente infruttifero n. 22330 ed alla chiusura della citata contabilità speciale n. 3143.
6. A conclusione delle iniziative di cui al presente articolo, il Dipartimento della protezione civile provvede al trasferimento delle opere e di copia della pertinente documentazione all'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani".





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.

### ART. 2

1. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è individuato quale amministrazione competente, in regime ordinario, al completamento degli iniziative avviate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n. 3303 del 18 luglio 2003, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è individuato quale responsabile.
3. L'Ing. Gerardo Baione, Commissario delegato *pro-tempore* ai sensi dell'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, provvede entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana a trasferire al Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente agli interventi realizzati e da completare, unitamente ad una relazione illustrativa degli adempimenti da porre in essere in regime ordinario.
4. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla gestione commissariale.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, il Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare provvede con le risorse, pari ad euro 286.984,74, disponibili sulla contabilità speciale n. 3033 aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3303/2003 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. All'esito delle attività di competenza, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilità speciale sono versate al bilancio dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ed alla chiusura della medesima contabilità speciale.
6. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## ART. 3

1. In relazione alla situazione di criticità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3487/2005 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ing. Gerardo Baione, Commissario delegato *pro-tempore* ai sensi dell'articolo 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, provvede al versamento delle risorse residue, pari ad euro 6.400,63, presenti sulla contabilità speciale n. 3909 aperta ai sensi della medesima ordinanza n. 3487/2005 sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato ed intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva riassegnazione al Fondo per la protezione civile ed alla chiusura della medesima contabilità speciale.
2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.

## ART. 4

1. Il comune di Bari è individuato quale amministrazione competente, in regime ordinario, al completamento degli iniziative avviate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3557 del 22 dicembre 2006, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Sindaco del comune di Bari è individuato quale responsabile.
3. L'Ing. Gerardo Baione, Commissario delegato *pro-tempore* ai sensi dell'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, provvede entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana a trasferire al Sindaco del comune di Bari tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente agli interventi realizzati e da completare, unitamente ad una relazione illustrativa degli adempimenti da porre in essere in regime ordinario.
4. Il comune di Bari subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla gestione commissariale.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, il Sindaco del comune di Bari provvede con le risorse, pari ad euro 193.182,39, disponibili sulla contabilità speciale n. 3208 aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3557/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. All'esito





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

delle attività di competenza, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilità speciale sono versate al bilancio del comune di Bari ed alla chiusura della medesima contabilità speciale.

6. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, ~~22 MAR 2013~~  
22 MAR. 2013

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Franco Gabrielli

*F. Gabrielli*